

Tribunale di Roma: via libera a sospensione senza retribuzione per lavoratori non vaccinati

I dipendenti che decidono di non sottoporsi al vaccino anti Covid e che non possono essere destinati ad altre mansioni, rischiano di essere sospesi dalla propria attività lavorativa e conseguentemente dalla retribuzione. È quanto emerge dalla recente [sentenza](#) n. 18441/2021 del Tribunale di Roma, con la quale è stata giudicata legittima la decisione di un'azienda che ha **congelato il rapporto di lavoro di una donna volontariamente non sottopostasi al siero**.

Nello specifico la lavoratrice, a cui non era stato possibile trovare un impiego differente, era stata sospesa dal lavoro e dallo stipendio **a decorrere dal primo luglio scorso** fino alla cessazione delle limitazioni per la pandemia o ad un eventuale giudizio di revisione di idoneità. Infatti, in seguito alla visita medica aziendale ella era risultata «idonea con limitazioni» non solo a causa dei problemi a sollevare carichi maggiori o uguali a 7 chili ma, appunto, per il non poter stare a contatto con la clientela non essendo vaccinata. Tuttavia, la donna ha successivamente promosso il ricorso in questione sostenendo che la decisione del datore di lavoro costituisse un «provvedimento disciplinare **per** il rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione». Tesi a cui, però, **il Tribunale** si è schierato contro stabilendo che non si tratta di una sanzione disciplinare ma, «stante la parziale inidoneità alle mansioni», di **un provvedimento di sospensione doveroso**.

Nella sentenza si legge che **il datore di lavoro è «obbligato a sospendere** in via momentanea il dipendente dalle mansioni a cui è addetto ai sensi dell'[art. 2087 del Codice civile](#)». Quest'ultimo, infatti, prevede che l'imprenditore è tenuto ad adottare le misure «necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro». Ma questa non è l'unica motivazione alla base della sentenza, nella quale si fa riferimento anche all'articolo 20 del [decreto legislativo n. 81/2008](#), in base al quale **«ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro»**.

Infine per ciò che concerne la sospensione dello stipendio il tribunale, richiamando la giurisprudenza in merito, ricorda che se il medico competente non giudica idoneo **il dipendente** a svolgere le prestazioni lavorative, e vi è dunque la «conseguente legittimità del rifiuto del datore di lavoro di riceverle», allora quest'ultimo **non è nemmeno «tenuto al pagamento della retribuzione»**.

Detto questo, non si tratta di certo della prima decisione a favore della sospensione dal servizio e dalla retribuzione dei lavoratori non vaccinati. **Anche il Tribunale di Modena ha recentemente emesso una sentenza simile**, anch'essa basata sulle norme sopracitate nonché sulla [direttiva dell'Unione europea](#), che nel giugno 2020 ha incluso il SARS-CoV-2

Tribunale di Roma: via libera a sospensione senza retribuzione per
lavoratori non vaccinati

tra gli agenti biologici contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro. Inoltre **pure i giudici del tribunale di Belluno e di Verona** erano precedentemente arrivati a conclusioni del genere. Non si tratta più, quindi, di un singolo precedente giuridico: l'orientamento dei Tribunali italiani, destinato senza dubbio a far discutere, è ormai chiaro.

[di Raffaele De Luca]